



Circolare n. 186

Ai genitori degli studenti del Biennio
Ai Coordinatori di classe del Biennio
LORO SEDI

Oggetto: assenze e validità dell'anno scolastico - assenze senza giustificati motivi per più di quindici giorni nel corso di tre mesi - elusione dell'obbligo di istruzione - obbligo di segnalazione di pregiudizio in danno a minore

In caso di malattia superiore a cinque giorni - l'alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro. Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo con le relative sanzioni.

Tutto questo, assume un rilievo particolare soprattutto se si tratta di "giustificare" e "motivare" un numero particolarmente significativo di assenze che potrebbe mettere a rischio la validità dell'anno scolastico - le norme in vigore prevedono una frequenza pari ad almeno i tre quarti dell'orario dello studente.

Il DPR 122/2009, all'art.14, comma 7 prevede però che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite". Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute dal Regolamento di Istituto, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Risulta pertanto necessario presentare certificati medici per eventuali scorpori delle assenze per malattia prima dello scrutinio di fine anno per evitare la non ammissione alla classe successiva e le sanzioni legate all'elusione dell'obbligo scolastico. A tal proposito si rileva l'inasprimento delle sanzioni per gli esercenti la responsabilità genitoriale previsto dal decreto Caivano, decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. **Le eventuali certificazioni mediche devono essere presentate dai genitori in segreteria didattica entro il 30 aprile 2025.**

I coordinatori di classe sono tenuti a verificare la frequenza degli alunni in obbligo scolastico e ad individuare e a trasmettere alla segreteria didattica quelli che sono assenti senza giustificato motivo per più di quindici giorni nel corso di tre mesi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza, entro sette giorni dalla comunicazione ai genitori (mediante fonogramma) la scuola trasmette il nominativo alle Autorità competenti affinché proceda alle relative sanzioni. La segnalazione dell'inadempienza da formalizzare sul Modello 1 riguarda i minori in obbligo di istruzione escludendo coloro che hanno già frequentato per almeno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione/apprendistato e che hanno sedici anni compiuti.

Si allegano i Modelli di segnalazione da compilare da parte del coordinatore di classe in segreteria didattica.

Prato, 14 aprile 2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Cipriani



Erasmus+

